



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

1908/12
copia

N° 256

DATA
14.08.2012

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione occupazione suolo pubblico in Via Torretta Rocchigiana n. 30, per apertura passo carrabile, ivi esistente, alla sig. ra Loffarelli Giulia in nome e per conto del condominio via Torretta Rocchigiana, 30.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Esaminata l'istanza presentata in data 20.07.2012 prot. n. 13522, dalla sig.ra Loffarelli Giulia nata a Priverno il 21.08.1963 ed ivi residente in Via Torretta Rocchigiana, 30, in nome e per conto del condominio ubicato in via Torretta Rocchigiana, 30, tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico in detta via, per apertura di passo carrabile, ivi esistente, per un totale di mq. 3,00 (ml. 3,00 x ml. 1,00);

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale in data 12.08.2012 prot. n. 1279, condizionato al rispetto delle norme di sicurezza e della normativa vigente sul Codice della Strada e dello stato dei luoghi;

Considerato che il condominio sopra citato risulta già iscritto nelle liste di carico inerenti a cosap permanente **calcolato per l'intero anno e rivalutabile annualmente in relazione all'indice ISTAT maturato;**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2011 con la quale venivano stabiliti i relativi canoni di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2011;

l'intero anno e rivalutabile annualmente in relazione all'indice ISTAT maturato;

Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni (delib.C.C.15 del 24.3.1999) e con cui stata approvata la tariffa per la determinazione del canone;

Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

Visto il dec. Leg.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

Di concedere alla sig.ra Giulia Loffarelli, in premessa generalizzata, in nome e per conto del Condominio via Torretta Rocchigiana, 30, l'occupazione del suolo pubblico in modo:

PERMANENTE

in Via Torretta Rocchigiana, 30 per mq. 3,00 (cat.II), uso "passo **carrabile**", per permettere l'accesso con autovettura nel proprio locale, lasciando lo spazio libero per il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, nel rispetto della normativa vigente e salvaguardando tutti i diritti di terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimento di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà e diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni. Il

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **21 AGO. 2012** ;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 14.08.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni